

LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

SOMMARIO:


- LO *IUS COGENS*
- I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI
- LE DICHIARAZIONI DI PRINCIPI DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
- LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI
- GLI ATTI UNILATERALI

IUS COGENS

Art. 53 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati:

A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted

DUE ELEMENTI COSTITUTIVI



CARATTERI	FINALITÀ
<ul style="list-style-type: none">→ Natura consuetudinaria→ Portata generale→ Inderogabilità ad opera di qualsiasi altra fonte di diritto internazionale→ Produzione di obblighi <i>erga omnes</i>	<ul style="list-style-type: none">→ Tutela di principi strutturali nelle relazioni internazionali (ad es., divieto di aggressione)→ Tutela di valori essenziali per la Comunità internazionale (ad es. divieto di genocidio)→ Tutela di un nucleo essenziale di diritti umani fondamentali (ad es., divieto di tortura)


OPERATIVITÀ DELLO *IUS COGENS* NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

NEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE	NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE
<ul style="list-style-type: none">→ Modifica/abroga preesistente norma di <i>ius cogens</i> confliggente→ Abroga consuetudine preesistente confliggente→ Impedisce la formazione di consuetudine confliggente→ Estingue trattati previgenti confliggenti→ Invalida i trattati successivi confliggenti (nullità assoluta)	<ul style="list-style-type: none">→ La sua violazione determina un regime di responsabilità aggravata→ Limite all'azione in contromisura


IDENTIFICAZIONE DELLO *IUS COGENS*



PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI



DICHIARAZIONI DI PRINCIPI DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ONU



FONTI PREVISTE DA ACCORDI



SOFT LAW

Complesso variegato di atti di natura non vincolante dal valore meramente politico e morale

TIPOLOGIA DI ATTI	EFFETTI
<ul style="list-style-type: none">→ Atti finali dei vertici internazionali (G7/8, G20,...) (?)→ <i>Guidelines</i> di organizzazioni o conferenze internazionali→ Intese politiche (<i>Memoranda of understanding</i>)→ <i>Model rules</i> proposte da organizzazioni o enti specializzati→ Codici di condotta→ Raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti delle organizzazioni internazionali	<ul style="list-style-type: none">→ Nessun effetto vincolante→ Stimolo per la conclusione di corrispondenti accordi internazionali→ Contributo alla rilevazione della consuetudine→ Contributo alla formazione della consuetudine→ Per le sole raccomandazioni, effetto di liceità (?)

GIURISPRUDENZA E DOTTRINA



**STRUMENTI SUSSIDIARI PER
ACCERTARE CONTENUTI E PORTATA
DELLE NORME INTERNAZIONALI**

ATTI UNILATERALI

REQUISITI	CARATTERISTICHE	EFFETTI
<ul style="list-style-type: none"> → Emanati da autorità competente ad impegnare la volontà dello Stato → Volontà effettiva di produrre gli effetti perseguiti → Pubblicità dell'atto → Individuazione dei destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> → Libertà della forma → Non sono fonti del diritto in senso tecnico, a meno che non siano previsti da accordo → Fondamento nei principi di buona fede e tutela dell'affidamento nelle relazioni internazionali → Se previsti da accordo, devono essere conformi allo stesso → Se previsti da norma consuetudinaria, soggiacciono al limite dello <i>ius cogens</i> → Soggiacciono in via analogica alla disciplina dei trattati (cause di estinzione, invalidità, <i>etc.</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> → Producono effetti nei confronti dell'autore dell'atto → Effetti variano in funzione del tipo di atto unilaterale considerato → Sono revocabili solo in casi eccezionali → Non vincolano soggetti terzi, salvo diversa previsione pattizia

ATTI UNILATERALI PREVISTI DA ACCORDI

TIPOLOGIA DI ATTO	EFFETTI E CARATTERISTICHE
DENUNZIA	→ Produce l'estinzione di un accordo bilaterale → È prevista a certe condizioni dal diritto consuetudinario
RECESSO	→ Estingue l'obbligatorietà di un trattato multilaterale per il solo Stato recedente → È previsto a certe condizioni dal diritto consuetudinario → Se concerne il trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale, determina l'estinzione della <i>membership</i> dello Stato recedente
<i>REQUÊTE</i>	→ Avvia un procedimento giudiziario di risoluzione delle controversie internazionali → Contenuti, finalità e disciplina del procedimento giudiziario sono disciplinati dal trattato che lo prevede

ATTI UNILATERALI PREVISTI DA NORME CONSUETUDINARIE

TIPOLOGIA DI ATTO	EFFETTI E CARATTERISTICHE
RICONOSCIMENTO	<ul style="list-style-type: none">→ Varietà dell'oggetto→ Irrevocabilità <i>ad nutum</i>→ Divieto di pretese o comportamenti confliggenti con quanto riconosciuto
RINUNZIA	<ul style="list-style-type: none">→ Estingue un diritto del relativo autore→ Non può concernere diritti previsti da norma cogente
PROTESTA	<ul style="list-style-type: none">→ Contestazione della liceità di un comportamento altrui o di una situazione, cui si aggiunge volontà di fare salvi i propri diritti e interessi→ Esclude acquiescenza rispetto a comportamento o situazione contestati
PROMESSA	<ul style="list-style-type: none">→ Necessaria espressione pubblica→ Ricostruzione rigorosa della <i>volutas obligandi</i>→ Interpretazione restrittiva